

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VALDOBBIADENE

Provincia di Treviso

Rep. 1880

**Contratto di appalto dei lavori di messa in sicurezza dell'incrocio tra viale
Europa e via Erizzo mediante realizzazione di una nuova rotatoria**

(CUP H55H21000060005 CIG 988258899A)

L'anno duemilaventitre, addì dodici del mese di settembre (12.09.2023), alle ore 14.30, in Valdobbiadene, nella sede comunale, avanti a me, dr. Michela Scanferla, segretario del Comune di Valdobbiadene, autorizzato ai sensi di legge a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nei quali il Comune è parte, senza assistenza di testimoni per avervi le parti concordemente e con il mio assenso rinunciato, sono comparsi personalmente:

- Maddalosso Giovanna Carla (cod.fisc. MDDGNN70T70A703A), nata a Bassano del Grappa il 30 dicembre 1970, responsabile della IV Unità Organizzativa *Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente e Polizia locale* del **Comune di Valdobbiadene** (C.F. 83004910267), domiciliata per la funzione presso la sede comunale sita in Valdobbiadene, piazza Guglielmo Marconi n. 1, la quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del predetto ente ai sensi degli artt. 107, comma 3, lettera c), e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in forza del decreto del Sindaco pro-tempore n. 9 del 28 luglio 2023;

- Fregonese Giovanni (cod.fisc. FRGGNN67H02L407J), nato a Treviso il 2 giugno 1967, residente a Spresiano (TV), via Montello n. 7 - cap. 31027, che interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della ditta **Brussi Costruzioni s.r.l.**, con sede a Nervesa della Battaglia, via Foscarini n. 2/A - cap. 31040, iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Treviso (codice fiscale e numero di iscrizione 00190560268).

PREMESSO CHE:

> la Giunta comunale, con deliberazione n. 221 del 22 dicembre 2022, ha approvato il progetto definitivo in linea tecnica dei lavori di "Messa in sicurezza dell'incrocio tra viale Europa e via Erizzo mediante la realizzazione di una nuova rotatoria - CUP H55H21000060005", comportante una spesa di € 560.000,00, redatto dall'ing. Pierangelo Soligo dello Studio S-PA Ingegneria di Povegliano (TV), incaricato con determinazione della responsabile del servizio *Lavori pubblici* n. 559 del 15 settembre 2022;

> il suddetto intervento risulta inserito nel programma triennale 2022/2024 e nel piano annuale 2022 dei lavori pubblici, approvati con deliberazione del Consiglio comunale di Valdobbiadene n. 71 del 28 dicembre 2021;

> la Giunta comunale, con deliberazione n. 60 del 18 maggio 2023 ha approvato il progetto definitivo e dichiarato la pubblica utilità dell'opera, e con deliberazione n. 70

del 14 giugno 2023 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori redatto dal progettista incaricato per un importo complessivo di 560,000,00 euro, dei quali 397.671,28 euro per lavori (383.165,90 soggetti a ribasso e 14.505,38 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 162.328,62 per somme a disposizione;

> i lavori sono finanziati per euro 250.000,00 con contributo provinciale, per euro 10.000,00 con fondi propri dell'ente e per euro 300.000,00 mediante contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;

> la responsabile del servizio *Lavori pubblici*, in qualità di responsabile del procedimento, con determinazione a contrattare n. 402 del 15 giugno 2023, ha stabilito di provvedere all'appalto dei lavori in oggetto mediante il ricorso a una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del decreto legge 76/2020, convertito dalla legge 120/2020, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo a base d'appalto, e ha approvato l'elenco delle ditte da invitare alla gara, stabilendo altresì di affidare l'espletamento della procedura alla Stazione unica appaltante / Centrale di committenza della Federazione dei comuni del Camposampierese (in prosieguo SUA);

> il Responsabile della SUA ha avviato la procedura di gara telematica in data 19 giugno 2023 mediante pubblicazione della lettera di invito alla gara sul portale gare della stessa SUA;

> nella seduta di gara svoltasi il 5 luglio 2023, l'Autorità di gara ha proposto l'aggiudicazione dei lavori alla ditta Brussi Costruzioni s.r.l. (C.F. 00190560268), risultata la migliore offerente con il ribasso dell'8,770% sull'importo a base di gara;

> il responsabile della SUA, con determinazione n 476 del 12 luglio 2023, ha approvato la proposta di aggiudicazione a favore della ditta predetta, in conformità alle risultanze del verbale di gara del 5 luglio 2023 ;

> il medesimo responsabile ha provveduto alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016;

> il responsabile del procedimento, con deliberazione n 513 del 25 luglio 2023, ha preso atto dell'aggiudicazione definitiva per l'importo di 364.067,63 euro (349.562,25 euro per lavori e 14.505,38 per oneri della sicurezza) e impegnato la spesa a bilancio a favore della ditta aggiudicataria;

> è stata verificata, ai sensi dell'art. 1, commi 52 e 52-bis della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'iscrizione della ditta aggiudicataria nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. white list) istituito dalla Prefettura di Treviso - Ufficio territoriale del Governo;

> al presente contratto non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del comma 10, lett. b) del medesimo art. 32;

> la ditta appaltatrice ha presentato la comunicazione di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, in data 12 settembre 2023, prot. 22722;

> il contratto viene stipulato previa acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva della ditta affidataria;

> il direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza è l'ing. Pierangelo Soligo dello Studio S-PA Ingegneria di Povegliano (TV).

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i signori comparenti, della cui identità personale e rappresentanza io, segretario rogante, sono certo, convengono e stipulano le condizioni che seguono:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

1. Il Comune di Valdobbiadene (in prosieguo *Comune* o *stazione appaltante* o *commit-tente*), come sopra rappresentato, affida alla ditta Brussi Costruzioni s.r.l. (in prosieguo *appaltatore* o *ditta appaltatrice*) che, nella persona del legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di "messa in sicurezza dell'incrocio tra viale Europa e via Erizzo mediante la realizzazione di una rotatoria", sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, modalità e condizioni dedotte e risultanti dagli elaborati progettuali approvati con la deliberazione n. 70 del 14 giugno 2023 richiamata in premessa, che l'appaltatore dichiara di conoscere e accettare.

2. Il luogo di esecuzione dei lavori e' a Bigolino di Valdobbiadene.

3. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, sottoscrivendo il presente contratto l'appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver conferito incarichi nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a ex dipendenti del Comune di Valdobbiadene che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti per conto del Comune stesso.

Articolo 2 - Corrispettivo del contratto

1. Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all'appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, e' stabilito in euro 364.067,63 (in lettere trecento sessantaquattro mila sessantasette/63), al netto dell'IIVA, dei quali euro 349.562,25 per lavori ed euro 14,505,38 per oneri della sicurezza, secondo l'importo risultante dal ribasso del 8,770 % sul prezzo a base di gara espresso nell'offerta presentata dall'appaltatore.

2. L'appalto è stipulato a corpo e a misura. Il prezzo a corpo resta fisso e invariabile, senza che possano essere invocate da alcuna delle parti contraenti successive verifiche sulla misura o sul valore attribuito alle quantità; esso comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la manodopera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della direzione dei lavori e da quant'altro stabilito nella piena osservanza della normativa e delle specifiche del capitolato speciale d'appalto. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto potrà invece variare in relazione alla quantità effettiva di ogni lavorazione eseguita e applicandovi il corrispondente prezzo unitario, e la misura del corrispettivo da pagare alla ditta appaltatrice sarà pertanto soggetta alla liquidazione finale effettuata dal direttore dei lavori/collaudatore.

Articolo 3 - Pagamenti

1. All'appaltatore è dovuta un'anticipazione pari al 20 per cento del valore dell'appalto, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016, previa costituzione della garanzia fidejussoria ivi prevista.

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali; sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. I pagamenti in corso d'opera potranno avvenire mediante l'erogazione di rate di acconto, ogni volta che l'entità dei lavori eseguiti raggiunga un importo non inferiore a 120.000,00 (centoventimila/00) euro, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori, disciplinati rispettivamente dagli artt. 188 e 194 del d.p.r. 207/2010, al netto del ribasso offerto e delle ritenute di garanzia.

3. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo e su presentazione della garanzia prevista dall'art. 103 – comma 6 - del d.lgs. 50/2016.

4. I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato dall'appaltatore al contratto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla emissione del certificato di pagamento. I pagamenti sono comunque subordinati alla verifica positiva della regolarità contributiva mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché alla verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e ai connessi adempimenti previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, per cui il termine di pagamento si intende sospeso per un numero di giorni corrispondente ai termini assegnati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione per le comunicazioni previste agli artt. 2 e 3 del medesimo decreto ministeriale.

Articolo 4 – Termine per l'esecuzione dei lavori e penali per ritardi

1. Il tempo per l'esecuzione dei lavori è fissato in 182 (centottantadue) giorni decorrenti dal verbale di consegna, computati secondo le vigenti disposizioni normative. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è comprensivo dei giorni stimati di andamento stagionale sfavorevole, delle ferie del personale dipendente e del tempo occorrente per ordinare i materiali occorrenti.

2. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori sarà applicata una penale pari all' 1 ‰ (uno per mille) del valore netto del contratto.

3. La penale, nella stessa misura dell'uno per mille, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio effettivo dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c) nella ripresa effettiva dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

4. La penale di cui alle lettere b) e c), è applicata all'importo dei lavori ancora da

eseguire; la penale di cui alla lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. L'importo complessivo delle penali determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la risoluzione del contratto.

6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 5 - Obblighi dell'appaltatore

1. Formano parte integrante del contratto, e sono noti e accettati dalle parti, i seguenti documenti, pur se non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto di cui al d.m. 145/2000, e successive modificazioni;
- b) il capitolato speciale d'appalto, gli elaborati grafici progettuali, il piano di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 14 giugno 2023;
- c) l'offerta presentata dall'appaltatore;
- d) il piano operativo di sicurezza presentato dall'appaltatore in data 17 luglio 2023, prot. 18239.

2. In caso di contrasto tra il presente contratto e il capitolato speciale d'appalto, o tra questi e i disegni di progetto, prevalgono le norme e le disposizioni più favorevoli alla stazione appaltante.

3. Al presente contratto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2023, n. 50, e successive modificazioni (in prosieguo, d.lgs. 50/2016), ai sensi dell'art. 226, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 36/2023.

4. L'appaltatore si obbliga altresì al rispetto delle norme vigenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, nonché delle altre norme di legge o di regolamento vigenti in materia di esecuzione di lavori pubblici e delle prescrizioni tecniche della direzione lavori.

5. Esso si obbliga, inoltre, a produrre il programma esecutivo dei lavori ai sensi dell'art. 43, comma 10, del d.p.r. 207/2010, che sarà vincolante solo per l'appaltatore potendo la stazione appaltante apportarvi modifiche per ragioni di pubblico interesse, fermo restando il termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

6. L'Appaltatore dovrà predisporre gli atti ed eseguire gli adempimenti previsti a suo carico dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, e dalla restante normativa in materia di sicurezza dei cantieri. La ditta appaltatrice, attraverso il proprio direttore tecnico di cantiere, sarà responsabile del rispetto dei piani di sicurezza e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere. Di qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovrà essere data immediata comunicazione alla direzione lavori, la quale provvederà ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 7 aprile 2018, n. 49.

7. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si

impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.p.r. 16 aprile 2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso decreto, e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Valdobbiadene approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 16 marzo 2023, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dello stesso. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore copia dei suddetti documenti con nota prot. 22722 del 7 settembre 2023. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui ai codici di comportamento citati può costituire causa di risoluzione del contratto. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, la contesta per iscritto all'appaltatore assegnandoli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

Articolo 6 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Comune dà atto che, con dichiarazione acquisita al protocollo n. 18237 del 17 luglio 2023, la ditta appaltatrice ha comunicato gli estremi dei conti correnti bancari dedicati al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi. L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale modifica o integrazione dei suddetti conti correnti e dei soggetti autorizzati a operare sugli stessi.
2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura di Treviso - Ufficio Territoriale del Governo, dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 7 - Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente

1. La stazione appaltante dà atto che l'appaltatore ha dichiarato di non essere soggetto agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avendo alle proprie dipendenze un numero di lavoratori computabili, ai fini del calcolo della quota di riserva, inferiore a 15.
2. L'appaltatore è obbligato ad applicare e a far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante l'esecuzione dei lavori stessi, ivi compresa l'iscrizione dell'impresa e dei lavoratori alla competente Cassa Edile e agli organismi paritetici previsti dal contratto di lavoro di appartenenza.

3. L'appaltatore risponde dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza, e ciò anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'Impresa.

Articolo 8 - Divieto di cessione del contratto- Subappalto

1. Il presente contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a pena di nullità.

2. La stazione appaltante dà atto che, in sede di offerta, la ditta appaltatrice ha dichiarato che intende subappaltare *lavori vari delle categorie OG3 e OG10*. In base a quanto stabilito nella lettera - invito alla procedura di affidamento, l'appaltatore deve eseguire in proprio le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG3» per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa, mentre può subappaltate integralmente le lavorazioni scorporabili ricomprese nella categoria «OG10»; nel caso in cui non sia qualificato per la categoria «OG10», egli deve obbligatoriamente subappaltare dette opere.

3. Per avvalersi del subappalto, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante apposita domanda corredata dalla documentazione prevista dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016. Il subappalto sarà autorizzato se sussistono le condizioni di cui al predetto art. 105.

4. L'appaltatore, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato in suo favore, deve trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia praticate. In caso di mancata presentazione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Articolo 9 – Sospensione e ripresa dei lavori.

Proroga del termine per l'esecuzione

1. Il direttore dei lavori, nei casi previsti dall'art. 24, comma 1, del capitolato generale d'appalto, può ordinare la sospensione dei lavori. Analogamente, il responsabile del procedimento, tramite il direttore dei lavori, può ordinare la sospensione dei lavori.

2. La ripresa dei lavori è regolata dall'art. 107 del d.lgs. 50/2016.

3. La proroga del termine per l'esecuzione dei lavori potrà essere richiesta dall'appaltatore, prima della scadenza del termine stesso, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 del capitolato generale d'appalto.

Articolo 10 – Controlli durante l'esecuzione dei lavori

1. La stazione appaltante effettuerà i controlli inerenti al corretto adempimento del presente contratto tramite il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e il responsabile del procedimento, i quali potranno adottare i provvedimenti e le misure previste dalle norme vigenti ai fini della corretta esecuzione dei lavori. Tali controlli non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo

all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

2. In ogni caso sono fatti salvi i controlli eventualmente effettuati dal collaudatore nominato in corso d'opera.

Articolo 11 - Varianti

1. La stazione appaltante potrà ordinare varianti al progetto nei casi previsti dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

2. L'appaltatore è obbligato ad eseguire i lavori di variante che siano contenuti entro 1/5 (un quinto) in più o in meno dell'importo di contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, sempre che tali lavori non mutino sostanzialmente la natura dell'intervento e non comportino una sostanziale modifica del progetto.

3. Le varianti che comportino una diminuzione dell'importo dei lavori in misura non eccedente il quinto d'obbligo non danno diritto all'appaltatore di ottenere alcun indennizzo.

4. Se la variante comporta un aumento dell'importo dei lavori che ecceda il quinto d'obbligo, l'appaltatore è tenuto ad aggiornare conseguentemente la garanzia fidejussoria prestata ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 12 - Collaudo

1. I lavori oggetto del presente contratto saranno sottoposti a collaudo tecnico amministrativo, ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 215 e seguenti del d.p.r. 207/2010.

2. Il collaudo, da espletarsi con le modalità di cui all'art. 221 e seguenti del d.p.r. 207/2010, dovrà essere eseguito entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Esso assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione del relativo certificato.

3. La stazione appaltante si riserva di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, nei casi previsti dalla legge.

4. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di prendere in consegna le opere, in pendenza dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 230 del d.p.r. 207/2010.

Articolo 13 - Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto la ditta appaltatrice elegge domicilio presso la sede comunale in Valdobbadiene, piazza Marconi n. 1. Le intimazioni e le notificazioni verranno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario. Tuttavia, qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere, o all'incaricato dell'appaltatore, da parte del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori o del coordinatore per la sicurezza si considererà fatta all'appaltatore.

Articolo 14 - Risoluzione del contratto

1. Oltre che nei casi previsti dalle norme in materia di lavori pubblici e da quelle contenute nel codice civile, la stazione appaltante può risolvere il contratto, previa messa in mora di 15 (quindici) giorni mediante posta elettronica certificata (PEC) e

senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode, grave negligenza o mancato rispetto degli obblighi contrattuali;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) mancato ingiustificato rispetto delle disposizioni del direttore dei lavori;
 - d) sospensione ingiustificata dei lavori per un periodo di tempo continuativo di 30 giorni;
 - e) rallentamento ingiustificato dei lavori in misura tale da pregiudicare la esecuzione degli stessi nei termini previsti dal presente contratto;
 - f) accertata grave o ripetuta inadempienza alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro del personale;
 - g) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
2. L'appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 15 - Responsabilità e garanzie

1. L'appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli. La presenza in loco del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e disegni da parte del committente non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.
2. Il Comune accetta, quale garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la polizza fideiussoria n. 2009161 prestata dalla compagnia assicuratrice Revo Insurance S.p.A. - Agenzia Fenice Underwriting di Paternò.
3. L'impresa assume ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose che potessero derivare al committente o a terzi per fatto dell'impresa o dei suoi dipendenti nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto, compresa l'irregolare o insufficiente delimitazione del cantiere, tenendo perciò sollevato e indenne il Comune per qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo gli venisse mossa.
4. Nel caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo escluse le cause di forza maggiore, l'appaltatore deve provvedere a propria cura e spese al ripristino di quanto danneggiato, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori. Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli sia potuto intervenire o prevenirle mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica e organizzativa.
5. Le parti danno atto che l'appaltatore ha trasmesso alla stazione appaltante la polizza assicurativa n. 2009168 emessa da REVO Insurance S.p.A. - Agenzia Fenice Underwriting di Paternò, costituita ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193, per i massimali indicati nella lettera di invito alla gara. Detta copertura assicurativa dovrà conservare validità sino alla data di emissione del certificato collaudo o di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

6. L'appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile.

7. L'appaltatore è tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento dei suoi dipendenti. Resta pertanto stabilito che il Comune non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero derivare all'impresa e ai propri dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto o per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere già compreso nel corrispettivo contrattuale.

Articolo 16 - Risoluzione delle controversie

1. Tutte le controversie che in qualunque modo trovino origine dal rapporto contrattuale, che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.lgs. 50/2016, saranno attribuite alla competenza esclusiva del giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile.

2. È escluso il deferimento delle controversie derivanti dal presente contratto al giudizio di un collegio arbitrale.

Articolo 17 - Spese, Imposte, Tasse

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente contratto, compresi bollo, registro, copia degli atti e diritti di rogito, sono a carico della ditta appaltatrice, fatta eccezione per l'IVA, a carico del committente.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 18 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti ivi richiamati, compresi il d.lgs. 50/2016, il d.p.r. 207/2010 e il d.m. 145/2000, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare riferimento alla lettera di invito nonché alla normativa sulla contabilità generale dello Stato e alle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili: norme tutte note e conosciute dalle parti medesime, che le accettano, rimossa ogni eccezione.

2. Con la sottoscrizione del presente contratto da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante intende assolto nei suoi confronti l'obbligo di cui all'art. 76, comma 5, lett. d), del d.lgs. 50/2016, di comunicare l'avvenuta stipulazione del contratto.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti danno atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016, in data 7 settembre 2023, prot. 22722.

2. La ditta appaltatrice, nella persona del rappresentante identificato in comparsa, si impegna a comunicare agli altri interessati il contenuto dell'informativa di cui al comma precedente.

Sottoscrizione - Trattamento fiscale

Il presente atto non in contrasto con l'ordinamento giuridico, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/2016, da persona di mia fiducia su 424 righe fino alla presente, è stato letto alle parti da me, segretario rogante, a voce alta e intelligibile, ed esse lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, codice dell'amministrazione digitale.

Imposta di bollo corrisposta in modo virtuale ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, n. 4), del D.P.R. 642/1972, in base alla disposizione dell'art. 226, comma 2, lett. a) del d.lgs. 36/2023 ed alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 22/E del 28 luglio 2023.

Si chiede la registrazione a imposta fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:

Per la stazione appaltante: Giovanna Carla Maddalosso

Per la ditta appaltatrice: Fregonese Giovanni

Io sottoscritto, segretario generale del Comune di Valdobbadiene, ai sensi dell'art. 47-ter della legge 89/1913 e dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, attesto che la firma digitale dei componenti è stata apposta in mia presenza sul presente contratto, previo mio accertamento della loro identità personale e della titolarità del dispositivo di firma da questi utilizzato nonché della validità del relativo certificato.

Sottoscritto con firma digitale:

Il segretario rogante: Michela Scanferla